



---

*Commissione giuridica  
Il Presidente*

---

6.12.2018

On. Adina-Ioana Vălean

Presidente

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

BRUXELLES

Oggetto:       Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

Signora Presidente,

con lettera del 19 novembre 2018 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 6 dicembre 2018.

### **I – Contesto**

La proposta mira a modificare il regolamento sulla legislazione alimentare generale<sup>1</sup> e otto atti legislativi<sup>2</sup> correlati per quanto riguarda l'analisi del rischio nella filiera alimentare.

La proposta della Commissione si fonda sull'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto concerne l'agricoltura, sull'articolo 114 TFUE per quanto concerne l'armonizzazione nel mercato interno e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, per quanto riguarda la salute pubblica.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>2</sup> Cfr. la nota nr. 8 del parere del Servizio giuridico relativo all'elenco dei titoli e dei riferimenti completi concernenti tali atti.

Un emendamento presentato in commissione ENVI mira ad aggiungere alla base giuridica l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE per quanto concerne l'ambiente.

## **II – Articoli del trattato pertinenti**

Gli articoli del TFUE in appresso figuravano quali base giuridica nella proposta della Commissione (la sottolineatura è aggiunta):

L'articolo 43 del TFUE, relativamente all'agricoltura e alla pesca, recita:

### **Articolo 43** (ex articolo 37 TCE)

*1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.*

*Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.*

*2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.*

*3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.*

[...]

L'articolo 114 del TFUE, relativo all'armonizzazione nel mercato interno, recita:

### **Articolo 114** (ex articolo 95 TCE)

*1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.*

[...]

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

*In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.*

*Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.*

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE, per quanto concerne la salute pubblica, recita:

**Articolo 168**  
(ex articolo 152 TCE)

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

[...]

4. *In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:*

*a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;*

*b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;*

*c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.*

[...]

L'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo all'ambiente, di cui si propone l'aggiunta alla base giuridica, recita:

**Articolo 192**  
(ex articolo 175 TCE)

1. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.*

[...]

L'articolo 191 del TFUE recita:

**Articolo 191**  
(ex articolo 174 TCE)

1. *La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i*

*seguenti obiettivi:*

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

*[...]*

L'articolo 193 del TFUE recita:

**Articolo 193**  
(ex articolo 176 TCE)

*I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.*

L'articolo 207 del TFUE sulla politica commerciale comune, che formava parte della base giuridica del regolamento originario sulla legislazione alimentare generale, recita:

**Articolo 207**  
(ex articolo 133 TCE)

*1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.*

*2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.*

*[...]*

### **III - Giurisprudenza sulla base giuridica**

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"<sup>1</sup>. La scelta di una base giuridica scorretta potrebbe pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in questione.

Mentre la scelta della base giuridica non dovrebbe dipendere in linea di principio dalla scelta compiuta in merito a precedenti atti legislativi, secondo una giurisprudenza consolidata la base giuridica di una misura deve essere determinata tenendo conto delle finalità e dei contenuti propri e non della base giuridica utilizzata per l'adozione di altre misure dell'Unione che, in determinati casi, potrebbero presentare caratteristiche simili. Tuttavia, quando un atto legislativo è concepito meramente come integrazione o correzione di un altro atto legislativo, senza alterarne il fine originario, il legislatore dell'Unione ha il pieno diritto di fondare quest'ultimo atto sulla base giuridica del primo atto.<sup>2</sup>

In presenza di molteplici basi occorre stabilire se la proposta:

1. persegue molteplici scopi o ha molteplici componenti, e uno di questi scopi o una di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro(a) è solo accessorio(a); oppure
2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle varie basi giuridiche corrispondenti<sup>3</sup>.

### **IV - Finalità e contenuto della proposta di regolamento**

Lo scopo principale della proposta è rendere gli studi utilizzati nell'analisi del rischio nella filiera alimentare più trasparenti e rispondere alla richiesta da parte della società di un processo di analisi del rischio più trasparente e indipendente e di una comunicazione del rischio più efficace. Con il rafforzamento della governance dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e rendendo più sostenibile l'analisi del rischio, la proposta fa in modo che l'EFSA continui a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione e a contribuire alla salute e al benessere dei cittadini dell'Unione e a un'industria agroalimentare dell'Unione innovativa e competitiva.

La proposta mira più specificamente ad aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività e

---

<sup>1</sup> Causa C-45/86, *Commissione/Consiglio* (preferenze tariffarie generalizzate) [1987] Racc. 1439, punto 5; causa C-440/05 *Commissione/Consiglio* [2007] Racc. I-9097; causa C-411/06 *Commissione/Parlamento e Consiglio* [2009] Racc. I-7585.

<sup>2</sup> Cfr. sentenza del 21 giugno 2018, *Polonia/Parlamento e Consiglio*, C-5/16, UE:C:2018:483, pag. 49, pag. 69 e la giurisprudenza citata.

<sup>3</sup> Cfr. causa C-411/06, già citata, punti 46-47.

indipendenza degli studi utilizzati dall'EFSA nell'analisi del rischio, in particolare nel quadro delle domande di autorizzazione. A tal fine, la proposta mira a migliorare la governance e a rafforzare la cooperazione scientifica degli Stati membri con l'EFSA e il loro coinvolgimento nell'EFSA, a rafforzare la capacità dell'EFSA di mantenere un elevato livello di competenze scientifiche nei diversi settori di attività, in particolare la capacità di attrarre ricercatori di eccellenza affinché entrino a far parte dei suoi gruppi di esperti scientifici, e a sviluppare una strategia di comunicazione del rischio globale ed efficace, che coinvolga la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA nel corso di tutto il processo di analisi del rischio.

La proposta è costituita da 40 considerando e 11 articoli. L'articolo 1 contiene modifiche sulla legislazione alimentare generale mediante l'introduzione di 18 nuovi articoli in materia di comunicazione del rischio, interrogativi sulla governance dell'EFSA, registro degli studi, consultazione di terzi, controlli, studi di verifica, riservatezza, protezione dei dati e conferimento del potere di adottare atti delegati che stabiliscono un piano generale di comunicazione del rischio sulle questioni relative alla filiera agroalimentare. Gli articoli da 2 a 9 includono modifiche minori riguardanti gli altri otto atti legislativi, principalmente in materia di trasparenza e riservatezza. Infine, gli articoli 10 e 11 riguardano le misure transitorie e l'entrata in vigore.

La relazione finale sul fascicolo adottato in commissione ENVI è composta da 131 emendamenti, ma ad eccezione dell'emendamento che mira a modificare la base giuridica, non sembrano modificare sostanzialmente lo scopo e il contenuto della proposta della Commissione.

## **V - Determinazione della base giuridica appropriata**

Innanzitutto occorre notare che il regolamento sulla legislazione alimentare generale oggetto di modifica era basato sulle tre basi giuridiche proposte dalla Commissione nella proposta, cui si aggiunge l'articolo 133 del trattato CE sulla politica commerciale comune (ora articolo 207 del TFUE). La Commissione, tuttavia, non ha incluso nella proposta l'articolo 207 del TFUE, il che sembra corretto in quanto la proposta non ha nulla a che vedere con la politica commerciale comune<sup>1</sup>.

Il Servizio giuridico ha fornito questo utile quadro d'insieme sulle basi giuridiche di tutti i nove atti legislativi contemplati dalla proposta<sup>2</sup>:

Regolamento sulla legislazione alimentare generale	articoli 37, 95, 133 e articolo 152, paragrafo 4, lettera b), TCE
Direttiva 2001/18/CE	articolo 95 TCE
Regolamento (CE) n. 1829/2003	articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b), TCE

<sup>1</sup> La relazione della commissione ENVI introduce tuttavia un nuovo considerando 4 bis che riguarda indirettamente la politica commerciale comune: "Al momento della firma di accordi commerciali, l'Unione deve assicurarsi che la legislazione alimentare degli Stati terzi partner abbia un livello di protezione in materia di sicurezza alimentare almeno equivalente a quello della legislazione dell'Unione, in modo da garantire la sicurezza dei consumatori e impedire una concorrenza sleale con i prodotti europei".

<sup>2</sup> Cfr. il parere del Servizio giuridico, SJ-0333/18, punto 15.

Regolamento (CE) n. 1831/2003	articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), TCE
Regolamento (CE) n. 2065/2003	articolo 95 TCE
Regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 95 TCE
Regolamento (CE) n. 1331/2008	articolo 95 TCE
Regolamento (CE) n. 1107/2009	articoli 37, paragrafo 2, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b), TCE
Regolamento (UE) n. 2015/2283	articolo 114 TFUE

In primo luogo si potrebbe concludere che tutti gli atti che si propone di modificare erano basati su una delle tre basi giuridiche della proposta della Commissione o su una combinazione di esse. Il regolamento (CE) n. 1107/2009, tuttavia, si basa in particolare, in parte, sul paragrafo 2 dell'articolo 43 del TFUE (ex articolo 37 CE), che è il paragrafo operativo che fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria.

Dato che, secondo la giurisprudenza citata, se un atto legislativo è inteso meramente come un supplemento o una correzione di un altro atto legislativo, senza alterarne il fine originario, il legislatore dell'Unione ha il pieno diritto di fondare quest'ultimo atto sulla base giuridica del primo atto, sembrerebbe che la Commissione abbia incluso correttamente i tre articoli pertinenti nella base giuridica, non da ultimo considerando che l'obiettivo della proposta non è quello di modificare gli obiettivi originari degli atti modificati, ma semplicemente di rafforzare alcuni suoi aspetti limitati.

L'articolo 1 del regolamento sulla legislazione alimentare generale, riguardante l'obiettivo e il campo di applicazione di quest'ultimo, costituisce la base per la garanzia di un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno, e stabilisce i principi e le responsabilità comuni, i mezzi per fornire una solida base scientifica nonché modalità e procedure organizzative efficaci a sostegno del processo decisionale concernente le questioni relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

La presente proposta non modifica in alcun modo gli obiettivi del regolamento sulla legislazione alimentare generale, ma mira piuttosto a rafforzarne alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda la trasparenza dell'analisi del rischio e alcuni aspetti di governance dell'EFSA, un organo anch'esso istituito dal regolamento sulla legislazione alimentare generale. Gli altri otto atti legislativi sono modificati in primo luogo soltanto per quanto riguarda la trasparenza e la riservatezza, mentre gli obiettivi originari non sono interessati da tali modifiche. Per tali ragioni la proposta della Commissione potrebbe essere correttamente fondata sulla base giuridica degli atti iniziali, vale a dire i tre articoli proposti dalla Commissione, come illustrato nella tabella di cui sopra.

La questione riguarda pertanto il fatto se tutti e tre i suddetti articoli debbano essere inclusi nella base giuridica o se siano sufficienti solo uno o due di essi.

Come rileva il Servizio giuridico, l'articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 CE) costituisce già una base giuridica per tutti gli atti modificati, tranne che per uno di essi, e dato che la proposta mira a rafforzare il quadro procedurale e la trasparenza dei processi di autorizzazione, si può affermare che il suo scopo principale sia quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, pertanto, in linea di principio, il ricorso all'articolo 114 del TFUE come



base giuridica potrebbe essere sufficiente<sup>1</sup>.

Occorre pertanto determinare, conformemente alla giurisprudenza citata, se questi aspetti del mercato interno costituiscano la finalità o la componente principale o preponderante, considerando come meramente accessorie l'agricoltura e la pesca di cui all'articolo 43 del TFUE e la sanità pubblica di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE, o se tutti e tre questi obiettivi o componenti siano perseguiti simultaneamente e in maniera inscindibile, senza che uno di essi assuma un'importanza secondaria e indiretta in relazione all'altro.

Dato che il regolamento sulla legislazione alimentare generale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce anche l'EFSA quale organismo dell'Unione responsabile per l'analisi del rischio nelle questioni relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, è difficile che l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e la definizione delle politiche comuni in materia di agricoltura e di pesca (articolo 43, paragrafo 2, TFUE) nonché le misure nel settore veterinario e fitosanitario, il cui obiettivo diretto è la tutela della salute pubblica (articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE), possano essere considerate secondarie o indirette rispetto all'obiettivo generale del mercato interno, ma devono essere considerate perseguite simultaneamente e collegate in maniera inscindibile con esso.

Occorre pertanto associare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE all'articolo 114 del TFUE per costituire la base giuridica della proposta.

Infine occorre chiedersi se l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE debba essere aggiunto alla base giuridica.

L'emendamento adottato in seno alla commissione ENVI che mira ad aggiungere tale articolo in materia di ambiente alla base giuridica reca la seguente giustificazione: *"L'autorizzazione a coltivare o a mettere in circolazione organismi, piante o animali geneticamente modificati nonché l'autorizzazione di principi attivi di pesticidi ha impatti considerevoli sull'ambiente naturale e sulla salute umana; la protezione della salute umana fa parte della politica ambientale dell'UE"*.

Sebbene dal trattato si evince con chiarezza che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di proteggere la salute umana, la tutela dell'ambiente, semplicemente, non è l'obiettivo e il contenuto principale della proposta. Come indicato sopra, è necessario che lo scopo e il contenuto della proposta siano considerati piuttosto, per quanto concerne le procedure di autorizzazione nel mercato unico, gli aspetti riguardanti l'agricoltura, la pesca e la salute pubblica.

Inoltre, l'articolo 114, paragrafo 3, del TFUE impone già al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, di basarsi su un livello di protezione elevato in materia di protezione ambientale in tutte le misure di ravvicinamento delle disposizioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare di ogni nuovo sviluppo fondato su riscontri scientifici.

Infine, come sottolinea anche il Servizio giuridico, esistono in ogni caso regimi giuridici

---

<sup>1</sup> Ibid., punto 18.

diversi applicabili ai sensi degli articoli 114 e 192 del TFUE riguardo alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali più stringenti<sup>1</sup>. Considerando che l'articolo 193 del TFUE stabilisce chiaramente che le misure di protezione adottate a norma dell'articolo 192 del TFUE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, l'articolo 114 del TFUE prevede un complesso sistema di verifica delle divergenze tra le misure nazionali, che conferisce alla Commissione un ruolo di primo piano nel garantire che tali misure nazionali non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata in materia di commercio tra gli Stati membri, inoltre la Commissione deve stabilire se rappresentino o meno un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questi due regimi giuridici sono chiaramente incompatibili l'uno con l'altro.

L'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE può pertanto non essere aggiunto alla base giuridica concernente la presente proposta.

## **VI – Conclusioni e raccomandazioni**

Alla luce dell'analisi che precede, gli articoli 43, paragrafo 2, 114 e 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE costituiscono la base giuridica appropriata della proposta.

Nella sua riunione del 6 dicembre 2018 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astensioni<sup>2</sup>, di raccomandare alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di non tenere conto dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE quale base giuridica aggiuntiva nella procedura che fa seguito al presente fascicolo.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pavel Svoboda

---

<sup>1</sup> Cfr. il parere del Servizio giuridico, SJ-0333/18, punto 24.

<sup>2</sup> Erano presenti al momento della votazione finale Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (vicepresidente), Axel Voss (relatore per parere), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento).